

NORME SULL'ESERCIZIO DELLA LIBERTA' SINDACALE DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE E DELLE FORZE DI POLIZIA A ORDINAMENTO MILITARE

Art. 9

Svolgimento dell'attività di carattere sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192. Il Governo è delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari. Il decreto legislativo di cui al comma 15 è adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 15 o

successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo puo' comunque essere adottato. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 15, il Governo puo' adottare, nel rispetto del principio e criterio direttivo e della procedura di cui ai commi 15 e 16, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. Dall'attuazione della delega di cui al comma 15 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Versione in vigore dal 30 aprile 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

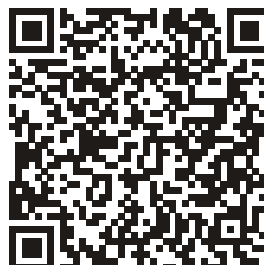
Atto	Norme sull'esercizio della liberta' sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare
Estremi	Legge 28 aprile 2022, n. 46
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/norme-sull-esercizio-della-liberta-sindacale-del-personale-delle/art-9>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it